

Autorità di Ambito n.2 "Basso Valdarno"

Consorzio di Comuni ex art.31 D.Lgs. n.267/2000

Istituito con Legge Regione Toscana n.81/1995

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 18 DEL 14 OTTOBRE 2009**

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di San Miniato e il Consorzio Cuoidepur SpA. Proroga definitiva.

L'anno 2009 (duemilanove), addì 14 (quattordici) del mese di Ottobre, alle ore 11:00, presso la sala conferenze della "Casa Culturale" (g.c.), ubicata in San Miniato Basso (Pisa), via Pizzigoni n.10, si è riunita l'Assemblea Consortile, in **seconda convocazione**, all'uopo convocata dal Presidente dell'Autorità nella persona del Sig. Antonio MARRUCCI, ai sensi di quanto disposto all'art.12 dello Statuto Consortile, con lettera del 28/09/2009 prot. 0004400/2.4 per deliberare sugli argomenti iscritti all'OdG.

Presiede l'adunanza il Signor Antonio MARRUCCI nella sua qualità di Presidente dell'Autorità.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità Dott. Alessandro MAZZEI.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Funzionario Amministrativo Dott. Antonio GIAMPIERI.

Verificata la validità della seduta ai sensi dell'art.13 dello Statuto in quanto risultano presenti i Sindaci (o loro Delegati) di n.36 Comuni che rappresentano il 84,13 % delle quote di partecipazione al Consorzio così come indicato nella seguente tabella:

	COMUNE	PROV.	POPOLAZ.	%	Presenza
1	Altopascio	LU	11,152	1.54%	x
2	Bientina	PI	6,115	0.84%	
3	Buggiano	PT	8,043	1.11%	x
4	Buti	PI	5,431	0.75%	x
5	Calci	PI	5,838	0.80%	
6	Calcinaia	PI	8,608	1.19%	x
7	Capannoli	PI	5,106	0.70%	
8	Capannori	LU	42,454	5.85%	x
9	Capraia e Limite	FI	5,920	0.82%	
10	Casciana Terme	PI	3,538	0.49%	
11	Cascina	PI	38,359	5.28%	x
12	Castelfiorentino	FI	17,012	2.34%	x
13	Castelfranco di Sotto	PI	11,415	1.57%	x
14	Cerreto Guidi	FI	9,555	1.32%	x
15	Certaldo	FI	15,670	2.16%	x
16	Chianni	PI	1,563	0.22%	
17	Chiesina Uzzanese	PT	3,983	0.55%	x
18	Crespina	PI	3,746	0.52%	
19	Empoli	FI	44,094	6.07%	x
20	Fauglia	PI	3,124	0.43%	
21	Fucecchio	FI	21,139	2.91%	x
22	Gambassi Terme	FI	4,709	0.65%	
23	Lajatico	PI	1,389	0.19%	
24	Lamporecchio	PT	6,777	0.93%	x
25	Larciano	PT	6,018	0.83%	x
26	Lari	PI	8,083	1.11%	x
27	Lorenzana	PI	1,144	0.16%	
28	Marliana	PT	2,917	0.40%	x
29	Massa e Cozzile	PT	7,199	0.99%	x
30	Monsummano Terme	PT	19,906	2.74%	x
31	Montaione	FI	3,439	0.47%	x
32	Montecarlo	LU	4,345	0.60%	x
33	Montecatini Terme	PT	19,900	2.74%	x
34	Montelupo Fiorentino	FI	11,240	1.55%	
35	Montespertoli	FI	11,354	1.56%	x
36	Montopoli Valdarno	PI	9,648	1.33%	x
37	Palaia	PI	4,536	0.62%	
38	Peccioli	PI	4,833	0.67%	
39	Pescia	PT	17,428	2.40%	x
40	Pieve a Nievole	PT	9,098	1.25%	x
41	Pisa	PI	89,694	12.35%	x
42	Poggibonsi	SI	27,420	3.78%	x
43	Ponsacco	PI	12,576	1.73%	
44	Ponte Buggianese	PT	7,618	1.05%	x
45	Pontedera	PI	24,971	3.44%	x
46	Porcari	LU	7,109	0.98%	
47	San Gimignano	SI	7,114	0.98%	x
48	San Giuliano Terme	PI	30,392	4.19%	x
49	San Miniato	PI	26,365	3.63%	x
50	Santa Croce sull'Arno	PI	12,500	1.72%	x
51	Santa Maria a Monte	PI	10,841	1.49%	
52	Terricciola	PI	3,939	0.54%	
53	Uzzano	PT	4,711	0.65%	
54	Vecchiano	PI	11,425	1.57%	
55	Vicopisano	PI	7,907	1.09%	x
56	Villa Basilica	LU	1,792	0.25%	
57	Vinci	FI	13,778	1.90%	x
	Totali		725,980	100.00%	
			Totale quote		84.13%
			Totale Comuni		36

LA SEDUTA È DICHIARATA VALIDA PER DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'O.D.G.

Prima della trattazione della presente deliberazione il Sindaco del Comune di Castelfiorentino lascia la seduta. Pertanto il numero dei Comuni presenti in Assemblea risulta di 35 per un totale di quote pari a 81,79%

- o m i s s i s -

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi in votazione la presente deliberazione

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO che con deliberazione n.15 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di San Miniato e il Consorzio Cuoioedepur S.p.a. Subentro e proroga provvisoria" questa Assemblea:

- ha preso atto dell'istanza in atti al prot. n. 5453 del 16.12.2008 presentata dal Consorzio Cuoioedepur S.p.a. ai sensi della richiamata L.R. 61/2008 per il subentro di questa Autorità nella "Convenzione per la concessione della gestione del servizio di depurazione degli scarichi civili ed industriali del Comune di san Miniato" (sottoscritta in data 14.05.1998, Rep. n. 11259) e per la proroga della medesima;
- ha preso atto, altresì:
 - della documentazione allegata alla suddetta istanza;
 - della deliberazione della Giunta comunale di San Miniato n. 147 del 17.12.2008, in merito a quanto sopra, immediatamente eseguibile, la quale reca anche la valutazione in ordine all'economicità, efficienza ed efficacia del servizio reso;
 - che la citata convenzione viene a scadenza il 31.12.2008;
- ha disposto ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 14.11.2008 il subentro di questa Autorità, con effetto immediato, nella suddetta convenzione in luogo dell'amministrazione comunale affidataria fatti salvi i necessari adeguamenti di cui al punto successivo;
- ha concesso una proroga provvisoria sino al 30 giugno 2009 della suddetta convenzione al fine di apportarvi le modifiche indispensabili ad adeguarla al mutato contesto normativo ed a renderla coerente con l'"Accordo per il subentro dell'ATO 2 "Basso Valdarno" negli atti di affidamento delle gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale in ottemperanza alla legge regionale toscana n. 61/2008" e con la gestione del s.i.i. dell'Ambito n.2 "Basso Valdarno";
- ha dato mandato all'Ufficio di Direzione di avviare l'attività di revisione della convenzione sopra richiamata e di predisporre le necessarie modifiche ed integrazioni alla stessa;
- ha stabilito che l'Autorità si riserva di approvare il testo della convenzione così come modificato ed integrato a seguito della predetta attività di revisione e, successivamente, di disporre l'eventuale proroga definitiva fino al termine ultimo consentito dalla legislazione vigente;

RICHIAMATA la deliberazione n.9 del 27.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Convenzione tra il Comune di San Miniato e il Consorzio Cuoiodepur S.p.a. Proroga provvisoria”* con la quale questa Assemblea ha disposto un’ulteriore proroga provvisoria sino al 31 ottobre 2009 della *“Convenzione per la concessione della gestione del servizio di depurazione degli scarichi civili ed industriali del Comune di san Miniato”*, sopra richiamata, al fine di completare l’attività di revisione della medesima avviata con propria deliberazione n.15 del 22.12.2008;

VISTA, ai fini istruttori, la documentazione tecnica predisposta da Cuoiodepur s.p.a. (acquisita agli atti al prot. n. 5453 del 16.12.2008), in particolare:

- la relazione sullo stato di consistenza di fatto e di diritto dell’impianto e delle opere oggetto dell’affidamento in questione;
- la relazione circa gli aspetti gestionali del servizio erogato;
- la relazione tecnica comprovante che la specificità della gestione medesima è tale da garantire economicità, efficienza, ed efficacia del servizio erogato;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 17.12.2008, sopra richiamata, con la quale l’Amministrazione comunale ritiene comprovate la specificità, l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del servizio reso ai fini della L.R. 61/08 avente ad oggetto *“Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale”*;

VISTA, infine, la documentazione pervenuta ad integrazione di quella sopra elencata, ed in particolare:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.93 del 29.12.2009 ad oggetto *“Attuazione L.R.T. 61/2008. Presa d’atto subentro dell’AATO 2 negli atti di affidamento del servizio di gestione degli impianti di fognatura e depurazione a carattere prevalentemente industriale. Determinazione in ordine agli indirizzi per l’ulteriore proroga dell’affidamento del servizio”* (in atti al prot. n. 0001305/5.8 del 27.02.2009);
- l’inventario dei beni relativo all’impianto ed alle opere oggetto dell’affidamento in questione consegnato agli atti il 13.10.2009;

CONSIDERATO che la suddetta L.R. 61/2008 prevede che alla scadenza degli atti di affidamento in questione i medesimi possano essere prorogati fino al termine ultimo consentito dalla legislazione vigente, qualora la specificità delle gestioni garantisca economicità, efficienza ed efficacia del servizio”;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 15 del D.L. 135/2009, ed in particolare del comma 8 lett. e) *“le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) (come il presente affidamento) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante”*;

VISTO lo schema di atto integrativo, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), frutto dell’attività di revisione della convenzione sopra richiamata avviata con propria deliberazione n.15/2008 e recante le necessarie modifiche ed integrazioni alla stessa come previsto dalla L.R. 61/2008;

VISTI

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- le L.R.T. 81/1995 e 26/1997;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE al momento della votazione sull'oggetto sopra indicato risultano presenti i Rappresentanti di n. 35 Comuni consorziati che compongono l'81,79% delle quote di partecipazione al Consorzio, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

	COMUNE	PROV.	POPOLAZ.	%	Presenza
1	Altopascio	LU	11,152	1.54%	X
2	Bientina	PI	6,115	0.84%	
3	Buggiano	PT	8,043	1.11%	X
4	Buti	PI	5,431	0.75%	X
5	Calci	PI	5,838	0.80%	
6	Calcinaia	PI	8,608	1.19%	X
7	Capannoli	PI	5,106	0.70%	
8	Capannori	LU	42,454	5.85%	X
9	Capraia e Limite	FI	5,920	0.82%	
10	Casciana Terme	PI	3,538	0.49%	
11	Cascina	PI	38,359	5.28%	X
12	Castelfiorentino	FI	17,012	2.34%	
13	Castelfranco di Sotto	PI	11,415	1.57%	X
14	Cerreto Guidi	FI	9,555	1.32%	X
15	Certaldo	FI	15,670	2.16%	X
16	Chianni	PI	1,563	0.22%	
17	Chiesina Uzzanese	PT	3,983	0.55%	X
18	Crespina	PI	3,746	0.52%	
19	Empoli	FI	44,094	6.07%	X
20	Fauglia	PI	3,124	0.43%	
21	Fucecchio	FI	21,139	2.91%	X
22	Gambassi Terme	FI	4,709	0.65%	
23	Lajatico	PI	1,389	0.19%	
24	Lamporecchio	PT	6,777	0.93%	X
25	Larciano	PT	6,018	0.83%	X
26	Lari	PI	8,083	1.11%	X
27	Lorenzana	PI	1,144	0.16%	
28	Marliana	PT	2,917	0.40%	X
29	Massa e Cozzile	PT	7,199	0.99%	X
30	Monsummano Terme	PT	19,906	2.74%	X
31	Montaione	FI	3,439	0.47%	X
32	Montecarlo	LU	4,345	0.60%	X
33	Montecatini Terme	PT	19,900	2.74%	X

	COMUNE	PROV.	POPOLAZ.	%	Presenza
34	Montelupo Fiorentino	FI	11,240	1.55%	
35	Montespertoli	FI	11,354	1.56%	X
36	Montopoli Valdarno	PI	9,648	1.33%	X
37	Palaja	PI	4,536	0.62%	
38	Peccioli	PI	4,833	0.67%	
39	Pescia	PT	17,428	2.40%	X
40	Pieve a Nievole	PT	9,098	1.25%	X
41	Pisa	PI	89,694	12.35%	X
42	Poggibonsi	SI	27,420	3.78%	X
43	Ponsacco	PI	12,576	1.73%	
44	Ponte Buggianese	PT	7,618	1.05%	X
45	Pontedera	PI	24,971	3.44%	X
46	Porcari	LU	7,109	0.98%	
47	San Gimignano	SI	7,114	0.98%	X
48	San Giuliano Terme	PI	30,392	4.19%	X
49	San Miniato	PI	26,365	3.63%	X
50	Santa Croce sull'Arno	PI	12,500	1.72%	X
51	Santa Maria a Monte	PI	10,841	1.49%	
52	Terricciola	PI	3,939	0.54%	
53	Uzzano	PT	4,711	0.65%	
54	Vecchiano	PI	11,425	1.57%	
55	Vicopisano	PI	7,907	1.09%	X
56	Villa Basilica	LU	1,792	0.25%	
57	Vinci	FI	13,778	1.90%	X
	Totali		725,980	100.00%	
				Totale quote	81.79%
				Totale Comuni	35

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI,
resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. DI PRENDERE ATTO che la specificità della gestione del servizio di depurazione a carattere prevalentemente industriale affidata al Consorzio Cuiodepur spa garantisce l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del servizio reso come comprovato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 17.12.2008, e come richiesto dalla L.R. 61/2008 per poterne disporre la proroga fino al termine ultimo consentito dalla legislazione vigente;

2. DI DISPORRE, per quanto sopra, la proroga della "Convenzione per la concessione della gestione del servizio di depurazione degli scarichi civili ed industriali del Comune di san Miniato" (sottoscritta in data 14.05.1998, Rep. n. 11259) fino al 31.12.2010, termine previsto dal comma 8 lett. e) dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 15 del D.L. 135/2009;
3. DI APPROVARE lo schema di atto integrativo, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), frutto dell'attività di revisione della convenzione sopra richiamata avviata con propria deliberazione n.15/2008 e recante le necessarie modifiche ed integrazioni alla stessa come consentito dalla L.R. 61/2008;
4. DI AUTORIZZARE il Presidente *pro tempore* alla firma del suddetto atto integrativo;
5. DI DISPORRE CHE:
- a. la suddetta Convenzione venga sottoscritta nella forma pubblica-amministrativa;
 - b. le spese relative all'imposta di bollo alla registrazione nonché ogni altra eventuale spesa sia a carico del Gestore CUOIODEPUR SpA;
6. DI ALLEGARE il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni di San Miniato ed al Consorzio Cuoio depur SpA.

**Con successiva votazione UNANIME FAVOREVOLE,
resa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i Rappresentanti
di cui alla precedente tabella**

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto *immediatamente eseguibile* ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- che la medesima convenzione è stata ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.9 del 27.04.2009 fino al 31.10.2009 in attesa di disporre la proroga definitiva nel rispetto dei limiti imposti dalla L.R. 61/2008, dall'art.23 bis del D.L.112/08 e ss.mm. e dall'art.172 del D.Lgs. 152/2006;
- che l'AATO n.2 ha ritenuto, a tale fine, necessario subordinare la proroga all'assunzione da parte dei Gestori attuali di alcune obbligazioni, di cui infra.
- che l'AATO n.2 si è riservata di effettuare una definitiva valutazione entro il termine di scadenza della proroga disposta fino al 31.12.2010, in ordine alla scelta della forma di gestione del servizio di depurazione dei reflui a carattere prevalentemente industriale, nel rispetto della normativa pro tempore vigente;
- vista, ai fini istruttori, la documentazione tecnica richiesta a Cuoiodepur s.p.a. ed al Comune di San Miniato con nota del 24.11.2008, prot. n. 4906 (acquisita agli atti al prot. n. 5453 del 16.12.2008), in particolare: la relazione circa lo stato di consistenza di fatto e di diritto degli impianti; la relazione circa gli aspetti gestionali dei servizi erogati, la relazione tecnica a cura del gestore dell'impianto ed approvata dall'Amministrazione comunale competente, comprovante che la specificità delle medesime gestioni è tale da garantire economicità, efficienza ed efficacia del servizio reso;

TRA LE PARTI , COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE

Art. 1. L'AATO n.2 ed il Gestore, in attuazione della L.Reg.n.61/2008, si danno reciprocamente atto che la gestione dell' impianto di depurazione a carattere prevalentemente industriale in oggetto è entrata a fare parte del SII, e che conseguentemente l'AATO n.2 è subentrata *ex lege* nella posizione del Comune relativamente all'atto di affidamento di cui alla convenzione citata in premessa. Resta, pertanto, convenuto che le disposizioni della convenzione che menzionano il Comune dovranno intendersi automaticamente modificate sostituendosi l'AATO n.2 al Comune stesso, fermi restando gli oneri economici che la convenzione pone a carico del Comune, che dovranno essere dallo stesso direttamente adempiuti a favore del gestore come nel caso ad es. dell'art. 4, comma 2 della convenzione medesima, e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 lett. c) del presente atto.

Art.2. La presente convenzione regola la gestione dell'impianto di depurazione dei reflui prevalentemente industriali fino alla scadenza del 31.12.2010, giusta la proroga disposta dall'AATO n.2 con deliberazione _____, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 61/2008, dall'art.23 bis del D.L.112/08 e ss.mm. e dall'art.172 del D.Lgs. 152/2006;

Art.3. I contenuti della convenzione in essere s'intendono adeguati alle normative sopravvenute in materia, e segnatamente al D.Lgs.n.152/2006 e la L.Reg.n.20/2006. Inoltre, tutte le clausole arbitrali contenute nella convenzione si intendono soppresse e sostituite dalla previsione della competenza del Tribunale di Pisa a decidere qualsivoglia controversia inerente l'applicazione, interpretazione ed esecuzione delle convenzioni medesime.

In particolare, con riferimento alla Convenzione sottoscritta in data 14.5.1998:

- art.8 "Rapporti finanziari fra Comune e Consorzio": posto che i servizi di depurazione e fognatura dei reflui civili sono attualmente fatturati all'utenza da Acque spa, gli obblighi previsti dall'art.8 a carico del Comune di San Miniato sono da intendersi posti a carico di Acque spa. L'AATO n.2 determina ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2006 il corrispettivo dovuto da Acque spa per la depurazione dei reflui civili facendo riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° Agosto 1996 (c.d. Metodo normalizzato) e successive integrazioni, fissando inoltre le modalità e i tempi di pagamento al Consorzio dei corrispettivi così determinati;
- l'art. 5 "Durata della Concessione", è da intendersi automaticamente modificato e sostituito con la durata della proroga disposta dall'AATO ai sensi dell'art.2 del presente atto integrativo.

Art.4. Il Gestore si assume le seguenti obbligazioni:

- a) il gestore dovrà richiedere all'AATO n.2 espressa autorizzazione per ogni ulteriore investimento da effettuare sull'impianto, secondo le modalità di cui al documento costituente l'allegato A alla presente convenzione. Per quanto riguarda interventi ed opere riconducibili a manutenzione straordinaria il suddetto allegato definisce, anche mediante procedure semplificate, le modalità per la richiesta di autorizzazione e per la rendicontazione dell'opera, le quali potranno essere successive alla sua realizzazione.
- b) il gestore dovrà farsi carico di tutti gli oneri presenti e futuri derivanti dalla concessione in oggetto, compresi quelli relativi agli investimenti già attivati e da attivare fino a quando risulta affidatario del servizio.
- c) il gestore dovrà assumersi qualsiasi onere derivante dalla concessione in oggetto, il quale non dovrà ricadere sui bilanci del comune né dell'AATO 2 e che, pertanto, dovrà essere sempre posto a carico dell'attuale o del futuro gestore dell'impianto, anche se individuato a mezzo gara pubblica, e dovrà comunque essere coperto mediante le tariffe di depurazione industriale.
- d) il gestore si impegna a garantire livelli di qualità del servizio conformi alle disposizioni vigenti in materia e scaturenti da una corretta gestione dell'impianto;
- e) Il gestore si impegna inoltre a garantire, sino alla scadenza dell'affidamento, il mantenimento delle caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dell'impianto sussistenti all'atto del subentro dell'Autorità e riscontrate con deliberazione della Giunta comunale di San Miniato n. 147 del 17.12.2008;
- f) il gestore è responsabile per la qualità dello scarico, il quale dovrà essere sempre conforme agli atti autorizzativi rilasciati ed agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/06 ed alla normativa regionale di settore;

Art. 5. L'AATO n.2 prende atto che, alla scadenza della concessione in essere, l'impianto attualmente affidato sarà trasferito in proprietà al Comune di San Miniato secondo quanto previsto dall'art. 3 della convenzione di affidamento.

Art. 6. L'AATO n.2 si riserva di effettuare una definitiva valutazione entro il termine di scadenza della proroga disposta con deliberazione di A.C. n.____ del 14 ottobre 2009 in ordine alla scelta della forma di gestione del servizio di depurazione dei reflui a carattere prevalentemente industriale. Vista la necessità di dare attuazione agli investimenti previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto l'08.04.2008 per la riorganizzazione della depurazione civile ed industriale della zona del cuoio, l'AATO n.2 si riserva di effettuare una valutazione in ordine ad un'ulteriore proroga dell'affidamento in questione nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

In allegato alla presente atto a formarne parte integrante:

- Modalità di richiesta di autorizzazione per gli investimenti (Allegato A).

Letto, confermato e sottoscritto

L'ATO N.2 " BASSO VAL D'ARNO " _____

IL CONSORZIO CUOIODEPUR SPA _____

IL COMUNE DI SAN MINIATO _____

AUTORITA' DI AMBITO N.2 BASSO VALDARNO

P A R E R I

EX ART.49, COMMA 1 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di San Miniato e il Consorzio Cuioidepur S.p.a.. Proroga definitiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA della proposta di deliberazione in oggetto.

San Miniato, 14 Ottobre 2009



IL FUNZIONARIO

(dr.ssa Cristina Ferri)

